

CONSORZIO DI BONIFICA N.8 RAGUSA

Mandatario senza rappresentanza del

Consorzio di Bonifica Sicilia Orientale

(D.P. Reg. Sic. n. 467 del 12.09.2017)

giusta Deliberazione Commissario Straordinario n. 8 del 30/10/2017

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N. 303 DEL 9/9/2020

OGGETTO: Esecuzione ordinanza Corte di Cassazione n. 157/19. Dipendente Stracquadano Giuseppe.-

L'anno duemilaventi il giorno NOVE del mese di SETTEMBRO, il Sig. Francesco Nicodemo, nominato con D.A. n°107/GAB del 09/11/2018 e prorogato con D.A. n°1/GAB del 02/01/2019, D.A. n°29/GAB del 29/03/2019, D.A. n°102 del 30/09/2019, D.A. n°140/GAB del 31/12/2019 e ulteriore D.A. n°62/GAB del 03/07/2020 Commissario Straordinario del Consorzio di Bonifica 8 Ragusa afferente al Consorzio di Bonifica Sicilia Orientale, assistito dal Direttore Generale "ad interim" del Consorzio, Dott. Giuseppe Barbagallo, giusta Delibera n°16 del 15/06/2020, che svolge anche le funzioni di segretario verbalizzante, ha adottato la seguente deliberazione con i poteri conferiti a norma di legge;

VISTO il R.D. 13 febbraio 1933 n. 215;

VISTA la L.R. 25 Maggio 1995, n. 45;

VISTO l'art. 13 della legge regionale n. 5/2014 di istituzione del Consorzio di Bonifica della Sicilia Orientale con l'accorpamento dei Consorzi di Bonifica: 6 Enna, 7 Caltagirone, 8 Ragusa, 9 Catania, 10 Siracusa, 11 Messina e dei loro rispettivi comprensori;

VISTI i Decreti del Presidente della Regione Siciliana n.467 del 12/9/2017 e n.468 del 13/9/2017, adottati ai sensi del sopracitato art.13, comma 3, della L.R. n.5/2014;

VISTO lo Statuto del Consorzio di Bonifica della Sicilia Orientale, adottato con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 1 del 16/10/2017;

VISTO il Regolamento del Consorzio di Bonifica della Sicilia Orientale, adottato con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 2 del 16/10/2017;

VISTA la delibera commissariale n. 8 del 30/10/2017 con cui, nelle more del perfezionamento delle procedure necessarie a rendere operativo il neo istituito Consorzio, si è proceduto ad istituire un "periodo transitorio", nel corso del quale i Consorzi di Bonifica accorpati continuano ad operare quali "mandatari senza rappresentanza", ex art.1705 cod. civ., del Consorzio di nuova istituzione;

VISTA la delibera commissariale n. 21 del 2/7/2020 con la quale, preso atto e in conformità alla deliberazione della giunta regionale n. 275 del 25/6/2020, si è proceduto a prorogare fino alla conclusione delle procedure relative alla definitiva riforma dei Consorzi medesimi il "periodo transitorio" istituito con delibera n.8 del 30/10/2017, a sua volta prorogato con delibere n.23 del 18/12/2018, n.11 dell'1/7/2019 e n.47 del 19/12/2019;

VISTA la deliberazione commissariale n. 16 del 15/6/2020 con la quale è stato affidato ad interim al Dott. Giuseppe Barbagallo l'incarico di Direttore Generale del Consorzio di Bonifica della

Sicilia Orientale e dei Consorzi mandatarî 6 di Enna, 7 di Caltagirone, 8 di Ragusa, 9 di Catania, 10 di Siracusa e 11 di Messina;

CONSIDERATO che il Collegio dei Revisori dei Conti non risulta costituito;

VISTO il ricorso promosso avanti il Tribunale di Ragusa – Sezione Lavoro – dall'Avv. Nino Cortese del foro di Ragusa, difensore del sig. Stracquadano Giuseppe ed elettivamente domiciliato in Ragusa in Via Natalelli n. 15-19, presso il proprio studio, assunto al protocollo consortile al n. 5450 del 28/03/2013, con cui il ricorrente richiedeva il riconoscimento del diritto alla trasformazione del proprio rapporto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato a decorrere dalla data di prima assunzione presso questo Ente oltre la corresponsione delle somme dovute a titolo di arretrati e/o di risarcimento danni;

VISTA la deliberazione n. 671 del 31/05/2013 con cui si autorizzava il Consorzio n. 8 a proporre opposizione avverso il ricorso summenzionato promosso dal sig. Stracquadano Giuseppe;

VISTA la sentenza n. 431/14 con cui il Giudice del Lavoro rigettava la richiesta domanda di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato e condannava il Consorzio al pagamento in favore del ricorrente di un'indennità pari a dodici mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto percepita; condannava il Consorzio n. 8 altresì a rifondere al ricorrente le spese processuali, liquidate d'ufficio e pari ad 1/3 della somma complessiva di € 2.800,00 oltre rimborso spese generali, CPA e IVA.;

VISTA la deliberazione consortile n. 958 del 23/07/2014 di autorizzazione a proporre appello alla sentenza n. 431/2014;

VISTA la delibera n. 1146 del 26/02/2015 di autorizzazione a costituirsi in giudizio avverso l'atto di appello alla sopracitata sentenza del Tribunale del Lavoro di Ragusa promosso dal sig. Stracquadano Giuseppe;

VISTA la sentenza della Corte d'Appello di Catania, Sezione Lavoro n. 1373/16, sugli appelli riuniti proposti rispettivamente dal sig. Stracquadano Giuseppe e dal Consorzio di Bonifica n. 8 di Ragusa avverso la sentenza n. 431/2014 del Tribunale di Ragusa che, tra l'altro:

- 1) dichiarava la nullità del termine apposto nel contratto stipulato fra le due parti in data 26.09.2002 con decorrenza dal 2.10.2002 e, per l'effetto, dichiarava il rapporto in questione sin dall'origine a tempo indeterminato;
- 2) condanna il Consorzio alla riammissione in servizio del sig. Stracquadano Giuseppe alle condizioni e mansioni di cui al detto contratto;

CONSIDERATO che è stata data esecuzione alla suddetta Sentenza n. 1373/2016 con delibera n. 1630 del 20/03/2017 procedendo alla provvisoria trasformazione a tempo indeterminato del rapporto di lavoro del dipendente sopra indicato con decorrenza dal 2/10/2002, in forza del contratto stipulato il 26/09/2002;

CONSIDERATO CHE il contratto di lavoro trasformato a tempo indeterminato, stipulato in data 26/09/2002 prevedeva le seguenti condizioni:

Qualifica: Operaio Specializzato;

Sicilia Orientale e dei Consorzi mandatarî 6 di Enna, 7 di Caltagirone, 8 di Ragusa, 9 di Catania, 10 di Siracusa e 11 di Messina;

CONSIDERATO che il Collegio dei Revisori dei Conti non risulta costituito;

VISTO il ricorso promosso avanti il Tribunale di Ragusa – Sezione Lavoro – dall'Avv. Nino Cortese del foro di Ragusa, difensore del sig. Stracquadano Giuseppe ed elettivamente domiciliato in Ragusa in Via Natalelli n. 15-19, presso il proprio studio, assunto al protocollo consortile al n. 5450 del 28/03/2013, con cui il ricorrente richiedeva il riconoscimento del diritto alla trasformazione del proprio rapporto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato a decorrere dalla data di prima assunzione presso questo Ente oltre la corresponsione delle somme dovute a titolo di arretrati e/o di risarcimento danni;

VISTA la deliberazione n. 671 del 31/05/2013 con cui si autorizzava il Consorzio n. 8 a proporre opposizione avverso il ricorso summenzionato promosso dal sig. Stracquadano Giuseppe;

VISTA la sentenza n. 431/14 con cui il Giudice del Lavoro rigettava la richiesta domanda di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato e condannava il Consorzio al pagamento in favore del ricorrente di un'indennità pari a dodici mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto percepita; condannava il Consorzio n. 8 altresì a rifondere al ricorrente le spese processuali, liquidate d'ufficio e pari ad 1/3 della somma complessiva di € 2.800,00 oltre rimborso spese generali, CPA e IVA.;

VISTA la deliberazione consortile n. 958 del 23/07/2014 di autorizzazione a proporre appello alla sentenza n. 431/2014;

VISTA la delibera n. 1146 del 26/02/2015 di autorizzazione a costituirsi in giudizio avverso l'atto di appello alla sopracitata sentenza del Tribunale del Lavoro di Ragusa promosso dal sig. Stracquadano Giuseppe;

VISTA la sentenza della Corte d'Appello di Catania, Sezione Lavoro n. 1373/16, sugli appelli riuniti proposti rispettivamente dal sig. Stracquadano Giuseppe e dal Consorzio di Bonifica n. 8 di Ragusa avverso la sentenza n. 431/2014 del Tribunale di Ragusa che, tra l'altro:

- 1) dichiarava la nullità del termine apposto nel contratto stipulato fra le due parti in data 26.09.2002 con decorrenza dal 2.10.2002 e, per l'effetto, dichiarava il rapporto in questione sin dall'origine a tempo indeterminato;
- 2) condanna il Consorzio alla riammissione in servizio del sig. Stracquadano Giuseppe alle condizioni e mansioni di cui al detto contratto;

CONSIDERATO che è stata data esecuzione alla suddetta Sentenza n. 1373/2016 con delibera n. 1630 del 20/03/2017 procedendo alla provvisoria trasformazione a tempo indeterminato del rapporto di lavoro del dipendente sopra indicato con decorrenza dal 2/10/2002, in forza del contratto stipulato il 26/09/2002;

CONSIDERATO CHE il contratto di lavoro trasformato a tempo indeterminato, stipulato in data 26/09/2002 prevedeva le seguenti condizioni:

Qualifica: Operaio Specializzato;

Fascia: 3^ fascia funzionale 2° liv. Area D parametro 116;

VISTA la delibera di autorizzazione a proporre ricorso avanti la Corte di Cassazione avverso la sentenza della Corte d'Appello di Catania – Sezione Lavoro – n.1373/2016;

VISTA l'ordinanza della Corte Suprema di Cassazione sul ricorso n.15825/2017 proposto dal Consorzio di Bonifica n.8 Ragusa avverso la sentenza n. 1373/2016 della Corte di Appello di Catania con la quale la Corte:

- 1) Rigetta il ricorso;
- 2) Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese, che liquida in € 200,00 per spese ed € 4.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.
- 3) Dà atto, ai sensi dell'art. 13 co. 1 quater del DPR 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13;

PRESO ATTO di quanto stabilito dalla Suprema Corte di Cassazione sul sopracitato ricorso n. 15825/2017;

CON il parere favorevole del Direttore Generale *ad interim* dell'Ente, Dott. Giuseppe Barbagallo.

DELIBERA

Per i motivi di cui in premessa, che qui si intendono integralmente riportati e trascritti:

- di prendere atto di quanto disposto dalla Corte di Cassazione con Ordinanza n.157/2019 e, per l'effetto, confermare, in via definitiva, l'inquadramento con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, già disposto con delibera n. 1630/2017, del dipendente Stracquadano Giuseppe, nato a Modica il 29/06/1981, con decorrenza dalla data del 02/10/2002 in forza del contratto stipulato con questo Ente in data 26/09/2002;
- di inoltrare la presente deliberazione all'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea, Dipartimento Sviluppo Rurale e Territoriale, Servizio 4°, per i provvedimenti consequenziali;
- di dichiarare l'urgenza della presente, autorizzandone l'esecuzione nelle more della sua pubblicazione.

IL DIRETTORE GENERALE AD INTERIM
(Dott. Giuseppe Barbagallo)

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
(Francesco Micodemo)